



COMUNE DI VICENZA
SERVIZI SOCIALI

SCHEMA DI AVVISO DI BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE "FSA ANNO 2022"
E DEL CONTRIBUTO "FSA-covid4"

(Det. N.Gen. ____ del _____ del Direttore Servizi Sociali)

Si informa che è stato pubblicato il Bando per la presentazione delle domande **per il contributo di sostegno al pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale "FSA" relativo all'anno 2022**, a seguito di **contratto di locazione registrato** (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431) e del **contributo "FSA-covid4"**, come previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 9 agosto 2022.

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad un alloggio sito nella Regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva nell'anno 2021.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare (come individuato dalla dichiarazione o attestazione ISEE allegata) per il **periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021**.

1) Può partecipare al Bando e ha diritto a richiedere il contributo il conduttore che alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. sia residente nel Comune di Vicenza;
- b. i canoni di locazione per i quali si chiede il contributo devono essere relativi all'anno 2021, per alloggi ubicati nella Regione Veneto e risultanti da contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/1998 a titolo di residenza principale o esclusiva;
- c. presenti una condizione economica, rappresentata dall'ISEE, non superiore ad € 20.000,00;
- d. il canone sia riferito ad un alloggio di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. se cittadino straniero extracomunitario: deve essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5, commi 5 - 5 bis e 5 ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- f. se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario): non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2) In aggiunta ai requisiti di accesso elencati al precedente punto 1), vengono esclusi dalla partecipazione al Bando i nuclei familiari:

- a. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
1. su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini IRPEF, rapportati alle rispettive quote di possesso, sia superiore ad € 27.239,16;
 2. qualora la quota dei diritti complessivi su un singolo alloggio, ottenuta sommando quelli dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.
- In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sia assegnato al genitore superstite;
- b. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- c. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore ad € 10.000,00;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%;
- e. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune, come definito nella DGR 1005/2022;
- f. il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa;
- g. assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER, del Comune o di altri Enti in cui l'assegnazione e/o il canone siano stati determinati in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- h. il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato, secondo il calcolo previsto dalla DGR 1005/2022 e riportato nel Bando comunale.

- 3) in caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;**
- 4) la domanda è ammissibile per il numero di mesi dell'anno 2021 per i quali risultano soddisfatti i requisiti o le esclusioni di cui ai precedenti punto 1) e 2);**
- 5) non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo per lo stesso periodo in altra Regione o Comune;**
- 6) il canone di locazione per il quale viene chiesto il contributo non deve essere relativo ad un alloggio destinato ad intervento a sostegno di situazioni di disagio abitativo a cura dell'Agenzia Comunale per la Locazione (per cui locatore o sub-locatore sia il Comune di Vicenza);**
- 7) i ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro i termini previsti dal punto 9);**
- 8) non essendo prevedibile quale sarà l'ammontare del fabbisogno, al fine di evitare che il contributo unitario risulti insignificante, la Regione Veneto ha stabilito che si procederà alla stesura di una graduatoria ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto di € 300,00;**
- 9) Termini e modalità di presentazione della domanda:**

Le domande di contributo devono essere presentate:

da mercoledì 12 ottobre 2022 a martedì 8 novembre 2022

presso uno dei CAF convenzionati con il Comune di Vicenza

o autonomamente tramite smartphone - tablet - PC all'indirizzo indicato nel Bando

In caso di soggetto incapace, tutelato, o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata da altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione, nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Il Bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio e sul **sito internet comunale all'indirizzo www.comune.vicenza.it nella sezione "Contributi e sussidi"**.

E' inoltre disponibile presso i CAF convenzionati, il Settore Servizi Sociali - Agenzia Comunale per la Locazione, Contrà Busato n. 19 (lun-ven. 10.00-12.30 mar e gio 16.30-18.00 - tel. 0444/221105-221500; e-mail aglocazione@comune.vicenza.it), le sedi delle circoscrizioni comunali e i servizi sociali territoriali.

Per ulteriori informazioni: **SETTORE SERVIZI SOCIALI - Agenzia Comunale per la Locazione - Contrà Busato n. 19 - 36100 VICENZA (tel. 0444/221105-221500)**

e-mail aglocazione@comune.vicenza.it, nel sito internet comunale all'indirizzo www.comune.vicenza.it nella sezione "Primo piano".

CAF CONVENZIONATI:

(elenco completo dei CAF che hanno aderito alla convenzione, con sedi e orari di apertura)

Il presente avviso fornisce le informazioni di massima del Bando a cui in ogni caso si rinvia.

Vicenza, _____

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott.ssa M. Castagnaro)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 - D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

RICHIAMI:

i Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

ii La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq per ogni ulteriore componente. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Tale limitazione non si applica nel caso di nuclei numerosi composti da oltre 5 componenti o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data del 31.12 dell'anno precedente o comprendano persone disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE. La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, al catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc..